

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1593

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALABRÒ, ROBERTI, DE MARZIO, TRIPODI, ANFUSO, ANGIOY, CRUCLANI, CARADONNA, CUCCO, DELFINO, DE MICHIELI VITTURI, DE VITO ANTONIO, GEFTER WONDRICH, GRILLI ANTONIO, GONELLA GIUSEPPE, LECCISI, MANCO, NICOSIA, SERVELLO, SPONZIELLO, BARBERI, BONINO, CAVALIERE, DANIELE, FOSCHINI, MUSCARIELLO, SPADAZZI**

*Presentata il 30 settembre 1959*

### Disposizioni per la cinematografia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 31 luglio 1956, n. 897, è scaduta il 30 giugno 1959 per il disposto dell'articolo 43 della medesima in cui è esplicitamente dichiarato: « La legge avrà vigore sino al 30 giugno 1959 ».

A tutt'oggi però non essendo stata annunciata in Parlamento né testo unico, né proroga delle norme scadute, né nuove norme o disposizioni, riteniamo doveroso presentare la presente proposta.

Noi, ritenendo che non si possa concedere una « proroga » pura e semplice ad una legge molto criticata, ritenendo che non sia il caso di rinnovare totalmente i rapporti attuali tra Stato e Cinema, presentiamo una proposta che vuole dare organicità e adeguamento alle vecchie norme con la realtà nuova.

Nella formulazione della legge abbiamo preso le mosse dagli impegni assunti dal Parlamento e dal Governo italiano coi trattati del M. E. C., impegni precisi dai quali non si può prescindere per una realistica impostazione della soluzione dei problemi inerenti all'attività italiana in genere ed a quella del settore del cinema in partico-

lare. La creazione poi di un Mercato comune europeo cinematografico va posto, secondo noi, in particolare rilievo, perché rappresenta più che la soluzione di un problema economico marginale, la soluzione di un problema di origine essenziale, etico, culturale, in quanto non si potrà parlare di Europa Unita se prima non si cerchi con un linguaggio unico, suggestivo, comune a tutti i popoli europei di convincerli a tale idea. Ecco perché noi intendiamo valorizzare la funzione del cinema, ampia vetrina d'esposizione del costume e della coscienza dei popoli aperta su tutte le strade del mondo, offrendola come strumento di formazione al M. E. C. per creare pregiudizialmente uno stato d'animo e seminare sulla sensibilità suggestionata degli spettatori — terreno spirituale fertilissimo — i germi della coscienza europea.

Ma guardiamo pure gli aridi calcoli economici: per ammissione degli stessi operatori economici del settore la creazione di un Mercato comune europeo cinematografico è l'unica possibilità di sopravvivenza delle singole industrie cinematografiche nazionali. Infatti

basti riflettere che il costo di un film medio è di circa 150 milioni, e che al produttore dopo i tre anni di un proficuo sfruttamento rientrano in tasca soltanto 100 milioni (tra gli introiti diretti e i 40 milioni di ristorno per sovvenzioni statali), registrando così un *deficit* di 50 milioni, per convincersi che la ricerca di mercati stranieri e di partecipazioni straniere è vitale per il cinema italiano.

Il M. E. C. cinematografico ci offre le seguenti prospettive:

un totale di sale cinematografiche di 25.280;

un totale di spettatori per anno di 2.221.750;

un totale di produzione nazionale di 339 film.

Prospettive convenientissime che — sole — consentono al cinema europeo di poter affrontare la concorrenza extra-europea e la concorrenza della televisione.

Occorre perciò preparare — sia pure attraverso una conversione graduale — gli strumenti adatti per la realizzazione del programma del M. E. C., accettando i suggerimenti anche recentemente espressi dal Gruppo parlamentare europeo per la cinematografia dell'Assemblea di Strasburgo, con l'assistenza dei più alti rappresentanti delle industrie cinematografiche dei sei paesi della Comunità.

Occorre avvicinare le nuove prospettive per le nazioni e le industrie cinematografiche degli Stati del M. E. C., che non possono essere che favorevoli sia nel campo artistico che in quello sociale, sia nel campo finanziario che in quello commerciale.

Che cosa si propone il Trattato del M. E. C. per lo sviluppo armonico dell'attività dei sei Stati aderenti? La creazione di un mercato comune di merci, eliminando barriere doganali, restrizioni quantitative degli scambi di merce e adottando una tariffa doganale unica di fronte agli Stati Terzi; attuare la libera circolazione di capitali uomini e mezzi; ravvicinare ed armonizzare le legislazioni economiche e fiscali degli Stati membri; coordinare la politica commerciale degli Stati aderenti. In considerazione di ciò il Trattato chiede tra l'altro l'abolizione da parte degli Stati firmatari delle provvidenze, aiuti o concorsi finanziari, comunque concessi, alle rispettive industrie, specie qualora costituiscano ostacoli alla liberalizzazione degli scambi.

Detta richiesta dovrebbe essere accolta dagli Stati membri entro il primo quadriennio dall'entrata in vigore del Trattato, e cioè entro il 31 dicembre 1961.

Pertanto, possono coscientemente Parlamento e Governo — legiferando a due anni già dall'entrata in vigore dei Trattati del M. E. C. per il varo di una legge che dovrà regolare negli anni futuri l'attività di un settore delicatissimo — ignorare la realtà costituita dagli impegni solennemente sottoscritti dall'Italia?

Evidentemente, no.

Ecco perché, onorevoli colleghi, vi prospettiamo delle proposte intese ad armonizzare le norme che regolano l'attività cinematografica italiana con lo spirito dei Trattati del M. E. C. e ad avvicinare la nostra legislazione in materia a quella degli altri Stati firmatari del Trattato, sia pure — ben inteso — gradualmente; così come ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione quelle modificazioni da noi ritenute opportune per meglio strutturare quegli Istituti, quegli Enti, quelle Commissioni e quei Regolamenti, che devono servire ad un sempre maggiore potenziamento della cinematografia nazionale; precisazioni e modificazioni non radicali ma di lieve entità — evidentemente — per consentire, senza scosse alla industria nazionale di adeguarsi al nuovo evento.

Le modificazioni della nostra proposta riguardano:

*Costituzione della Commissione consultiva:* la Commissione consultiva ha il compito di assistere il Ministro in tutti gli atti che determinano il funzionamento, il miglioramento e lo sviluppo della industria cinematografica nazionale ed è composta pertanto dai rappresentanti di tutti quegli organismi che formano le membra vitali della struttura cinematografica italiana; non si giustifica perciò la esclusione dalla Consulta dei rappresentanti di Cinecittà e dell'Istituto L. U. C. E., ovvero dei due complessi più grandi e più qualificati del nostro cinema. All'articolo 2 se ne propone la inclusione.

*Rilascio della « Dichiarazione di Nazionalità » ai film lungometraggi:* per poter ottenere il rilascio della « dichiarazione di nazionalità » ed usufruire dei benefici che essa comporta ai sensi della presente legge, il film lungometraggio deve, quanto meno, non oltrepassare i valori morali della nazione a cui tale dichiarazione richiede. È autolesionismo per lo Stato dare aiuti, premi e contributi a quei film che — nel dispregio della stessa Costituzione e di tutto il complesso di norme giuridiche fondamentali che costituiscono la propria essenza — muniti di regolare patente di « nazionalità », offendono la nazione, la religione, la patria, ecc.. Ciò vale per tutti i film

dichiarati per legge « nazionali » siano essi prodotti interamente in Italia o siano di coproduzione o di compartecipazione. Questa esigenza viene riconosciuta nell'articolo 9 della nostra proposta.

Tra i requisiti per il rilascio della « dichiarazione di nazionalità » la legge scaduta prevedeva « che il regista » (oltre a tutti gli altri elementi artistici, industriali, tecnici, partecipanti alla produzione del film) fosse italiano. Noi riteniamo che i requisiti per poter godere della « nazionalità italiana » il film li debba contenere in se stesso, nella propria aderenza al concetto di nazione, e che non si debba andarli a ricercare nel certificato di cittadinanza del proprio regista, che è poi un artista, libero di interpretare le verità della natura e dell'umanità secondo il proprio estro creativo: una diversa interpretazione costituirebbe una palese violazione della libertà creativa dell'artista, ed una limitazione inconcepibile ad ogni loro spaziare. Artisti, degni di tale nome, sono ambiti da tutti i paesi e non è concepibile che dei veri artisti (scultori, pittori, architetti, registi, ecc.) non possano essere chiamati all'estero o dall'estero per via della loro cittadinanza e non possano creare a parità di condizioni degli artisti indigeni.

Il cinema è arte complessa, è vero, ma l'unico soffio di vitalità artistica perviene ad esso dal regista: è perché allora togliere ogni aiuto a quel produttore italiano che volendo creare una dignitosa opera d'arte cinematografica intenda affidare la regia del film ad un regista straniero? È ciò che noi rettifichiamo all'articolo 9.

*Coproduzioni e compartecipazioni con paesi del M. E. C. e con paesi Terzi:* per quando riguarda la concessione della « nazionalità » ai film di coproduzione o di compartecipazione al fine di favorire la strutturazione su nuove basi del Cinema Europeo e nel tentativo di limitare gli abusi e gli inganni che possono verificarsi, all'articolo 10 della nostra proposta stabiliamo che la « dichiarazione di nazionalità » potrà essere concessa ai film coprodotti o prodotti in compartecipazione con paesi firmatari del M. E. C., mentre non potrà in alcun caso essere concessa a film coprodotti o prodotti in compartecipazione con paesi che non fanno parte del M. E. C., ad eccezione della Spagna, con cui viggono già produttori accordi: siamo convinti che tale innovazione favorirà al massimo i rapporti delle industrie cinematografiche dei paesi e del M. E. C. e la creazione delle nuove basi di lavorazione, che non potrebbero certo poi improvvisarsi miracolicamente nel futuro.

Sempre l'articolo 10 della nostra proposta tende a limitare nel 1° comma l'abuso dei produttori italiani di girare film quasi interamente all'estero (vedi Jugoslavia), beneficiando lo stesso degli aiuti di Stato, mentre eludono lo scopo della legge sovvenzionatrice, che è quello di assicurare lavoro alle maestranze italiane.

*Contingentamento dei film dei paesi extra M. E. C.:* in quasi tutti i paesi del mondo, dalla Francia al Giappone, l'importazione dei film stranieri è contingentata.

La nostra proposta, se da una parte tende a facilitare in Italia (articolo 45) la circolazione dei film prodotti dai sei paesi del M. E. C., dall'altra parte — al fine di facilitare la realizzazione di una politica commerciale unitaria del M. E. C. e presentare ai paesi terzi una fisionomia unitaria — tende a contingentare nel nostro paese (così in Francia e fra non molto anche in Germania) il numero dei film dei paesi esteri alla Comunità, specialmente dei fortissimi concorrenti americani.

Tale contingentamento è indispensabile anche ai fini di ragguagliare « l'offerta » delle giornate di spettacolo alla « domanda ».

Nella nostra proposta abbiamo limitato il numero dei film stranieri che ogni anno potranno entrare in Italia a 150, convinti del resto, che nell'intera produzione annuale extra M. E. C. non possano trovarsi più di 150 film dignitosi e meritevoli d'essere immessi nel circuito nazionale; daremo così la possibilità, inoltre, a tanti film italiani, o di produzione M. E. C., che oggi non possono affacciarsi alle sale di prima visione, perché trovano le piazze coperte dalla concorrenza americana, di godere di maggiori possibilità di sfruttamento.

Dei 150 film del contingentamento, i film U. S. A. non possono essere più di 100. (articolo 45 della nostra proposta).

*Libera circolazione dei film lungometraggi prodotti dai paesi del M. E. C.:* per cominciare a facilitare l'intrecciarsi di relazioni e rapporti fra le varie imprese di produzione, di noleggio e di esercizio dei 6 paesi firmatari dei Trattati del M. E. C. iniziando una opera di graduale sostituzione, in tutti i paesi membri, di film di produzione M. E. C. ai film di produzione dei paesi Terzi (U. S. A., Inghilterra, Russia, ecc.) all'articolo 45 della nostra proposta abbiamo creduto opportuno concedere la possibilità ai film di quei paesi del M. E. C., che analoghe facilitazioni riservano ai film italiani, di circolare in Italia liberamente svincolandoli dall'obbligo del versamento del prestito obbligatorio di cui alla legge n. 448.

Questa innovazione è rilevante e dovrebbe dare buoni frutti specialmente per la circolazione dei film italiani in Germania (nel 1958 ne sono entrati solamente 11) e nel Belgio, Lussemburgo e Olanda dove in tutto il dopo guerra è entrato solamente un film italiano. Per la Francia invece le cose vanno discretamente (in Italia sono entrati nel 1958 41 film francesi mentre in Francia sono entrati 58 film italiani).

*Ristorni e premi ai film lungometraggi:* il 1° gennaio 1958 è entrato in vigore il Trattato del M. E. C.: ora mentre si sente, da ogni parte, affermare che i termini fissati per l'attuazione del M. E. C. è bene che vengano approssimati, e giammai prorogati, e già è prossima la scadenza della prima tappa (31 dicembre 1961), data in cui il Consiglio europeo, su relazione della Commissione dovrà constatare quanto è stato fatto dagli Stati Membri per l'armonizzazione delle legislazioni e la rimozione degli ostacoli che ritardano la completa entrata in vigore del Trattato (e tra tali ostacoli gli aiuti e le sovvenzioni comunque concessi alle industrie nazionali) non può non provvedersi a ridurre — sia pure gradualmente — la misura delle protezioni, per consentire alla industria nazionale di adeguarsi alle nuove esigenze di mercato sotto l'imperio del nuovo regime commerciale. Del resto lo stesso Gruppo parlamentare europeo, assistito dai maggiori tecnici europei del Settore, ha chiesto recentemente «la graduale soppressione delle provvidenze governative solo in diretta proporzione con la riduzione degli oneri fiscali». Ora la riduzione delle aliquote dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici è già una realtà in Italia, anche se è da augurarsi che si proceda ancora avanti su questa via. Pertanto pare opportuna la nostra proposta di iniziare la riduzione degli aiuti, quasi proporzionalmente alla concessa riduzione delle aliquote dei diritti erariali e chiedere l'abolizione dei premi in danaro la cui assegnazione ha dato luogo a polemiche sconcertanti, esonerando così lo Stato dalla incombenza inopportuna di esprimere giudizi estetici sui film d'arte.

*Versamento prestito obbligatorio:* la legge 31 luglio 1956, n. 897, prevedeva il versamento di lire 5.500.000, come deposito rimborsabile in 7 anni, al fondo speciale per la cinematografia della Banca Nazionale del Lavoro.

A noi sembra assurdo che il valore del prestito obbligatorio di cui alla legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni, da versare alla Sezione Autonoma della Banca

nazionale del lavoro sia preventivamente fissato nella misura unitaria di 5.500.000 per tutte le ditte sia che esse importino (e ne curino il doppiaggio) filmetti di scarso valore, sia che esse importino (e ne curino il doppiaggio) film colossali e di grande valore spettacolare; oppure sia che esse importino Film U. S. A. di incassi sicuri per la penetrazione consolidata nel nostro mercato, sia che esse importino film di altri Stati (Giappone, Svezia, ecc.) quand'anche di valore artistico ma di incerti incassi.

A parte inoltre la considerazione che il grande noleggiatore U. S. A. tiene per il proprio sfruttamento i grandi film e cede ai noleggiatori italiani lo scarto.

In considerazione di ciò, all'articolo 45 della nostra proposta il «prestito obbligatorio» da versare alla Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro è fissato al 5 per cento sugli incassi globali del film, ovvero il valore del prestito è proporzionale al ricavato dello sfruttamento del film straniero doppiato in lingua italiana: sicché, ad esemplificazione, se un film straniero incassa 100 milioni, verserà solo 5 milioni, ma se incasserà 1 miliardo è equo che versi 50 milioni e così via di seguito.

*Provvidenze per i film attualità nazionali e di produzione M. E. C.:* l'articolo 20 della nostra proposta riduce il contributo governativo ai film di attualità dall'1,75, per cento all'1,10 per cento. Questa proposta tende, oltre a fare risparmiare allo Stato più di 500 milioni all'anno, a evitare che i produttori di film giornali di attualità cedano, allo scopo di accaparrarsi l'esclusività del maggior numero di sale cinematografiche e malgrado l'espresso divieto di legge, sotto diverse forme il ristorno fino allo 0,80 per cento del contributo agli esercenti.

Questa proposta sortirà l'effetto di non chiudere il mercato per il monopolio e di elevare qualitativamente la produzione delle attualità in quanto gli esercenti obbligati a proiettare i film giornali di attualità, preferiranno quelli di migliore fattura.

Contemporaneamente nello stesso articolo l'abbuono dei diritti erariali a favore degli esercenti viene elevato al 4 per cento.

Inoltre lo stesso articolo prevede che in via eccezionale può essere riconosciuto nazionale il film di attualità, prodotto da ditta italiana o da ditta di uno dei paesi del M. E. C., di eccezionale efficacia per la formazione della coscienza europea.

*Provvidenze per i film a cortometraggio nazionali e di produzione M. E. C.:* poiché il sistema di assegnazione dei premi previsto

dalla legge 31 luglio 1956, n. 897, è stato oggetto di serrate critiche abbiamo modificato all'articolo 23 della nostra proposta di legge la Commissione che assegna i premi e abbiamo creduto opportuno affidarne la presidenza ad un magistrato dell'ordine giudiziario.

Nello stesso articolo, che prevede 250 premi, di cui 180 da lire 3 milioni per i film cortometraggi a colori, e 70 da lire 2 milioni e cinquecentomila per i film cortometraggi in bianco e nero, è inoltre concesso ai film cortometraggi un contributo statale del 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato, e ciò fino a un periodo di tre anni dalla sua prima proiezione. Il contributo statale non potrà comunque superare le cifre massime di lire 4 milioni e cinquecentomila per i cortometraggi a colori, e di lire 2 milioni cinquecentomila per i cortometraggi in bianco e nero.

La nostra proposta prevede anche che la stessa Commissione, nel novero dei 250 cortometraggi selezionati e a non oltre 20, potrà concedere a cortometraggi, coprodotti al 50 per cento con uno dei paesi del M. E. C., tutti i premi e le provvidenze previste dalla presente legge.

*Riedizione dei film esteri:* la nostra proposta vieta la riedizione di vecchi film stranieri. La migliore spiegazione a questa nostra proposta può rilevarsi nella premessa all'annuario statistico del 1958 della S. I. A. E., con cui è detto testualmente: « Anche il numero delle giornate di spettacolo, che costituisce l'offerta, in termini di mercato, è sempre elevato in rapporto alla domanda. Oltre due milioni di spettacoli offerti al pubblico italiano da più di 10.000 sale funzionanti e con oltre 6.000 film in circolazione. È evidente che siamo di fronte ad una saturazione

del mercato, indipendentemente dai fattori concorrenziali.

Quella che rimane piuttosto pesante è la distribuzione nel suo complesso. Nel 1958 oltre ai 141 nuovi film nazionali ed ai 364 stranieri, hanno circolato 1.563 film nazionali e 4.147 stranieri, immessi sul mercato anteriormente e cioè complessivamente 6.215 film, di fronte ai 6.068 del 1957 ed ai 5.850 del 1956.

*Contributo straordinario a Cinecittà:* abbiamo sempre sostenuto la necessità che lo Stato sia presente nella produzione cinematografica, poiché riteniamo che la funzione dello spettacolo cinematografico sia di grande importanza per la elevazione della coscienza nazionale.

Nell'avvento del regime previsto dal Trattato del Mercato comune europeo ancora di più riteniamo valida la presenza dello Stato nella Produzione cinematografica poiché il livello qualitativo delle opere italiane deve sempre migliorare e non possiamo sperare di vincere la concorrenza estera con del cinema prevalentemente bozzettistico.

In considerazione di tali presupposti abbiamo ritenuto opportuno assegnare a Cinecittà per la durata di dodici anni un contributo annuo di lire 300 milioni, al fine di poter corroborare, con film di alto impegno, la produzione cinematografica italiana.

*Queste, in linea di massima, le modificazioni più di rilievo da noi proposte, onorevoli colleghi, alla vecchia legge « Disposizioni per la cinematografia », modificazioni come potete constatare di lieve entità e tese a preparare gradualmente la nostra industria cinematografica ad inserirsi nel quadro del M.E.C..*

Ecco perché siamo certi che non potrà mancare l'accoglimento da parte del Parlamento della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, nel settore cinematografico:

- a) attua le provvidenze stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale;
- b) accerta la nazionalità dei film;
- c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;
- d) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo il miglioramento e lo sviluppo della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero;
- e) esercita la vigilanza sugli Enti, sulle attività e sulle manifestazioni cinematografiche, che abbiano carattere di interesse pubblico, o ai quali lo Stato partecipi finanziariamente;
- f) esercita la vigilanza governativa sui film nei limiti delle disposizioni vigenti;
- g) esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge.

### ART. 2.

La Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, è composta:

- a) dal Ministro del turismo e dello spettacolo, presidente;
- b) dal direttore generale dello spettacolo;
- c) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- d) da un rappresentante dei produttori di film;
- e) da un rappresentante dei noleggiatori di film;
- f) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
- g) da tre rappresentanti dei lavoratori della cinematografia, uno per ciascuna delle seguenti categorie: produzione, noleggio, esercizio;
- h) da nove rappresentanti della tecnica, dell'arte e della cultura designati:
  - uno dalla Federazione nazionale stampa italiana;
  - uno dalla Società italiana autori ed editori;
  - uno dai tecnici cinematografici;
  - uno dagli scenografi cinematografici;
  - uno dagli attori professionisti;

tre dal Ministero del turismo e dello spettacolo, scelti, sentite le organizzazioni di categoria, fra gli autori cinematografici (soggettisti e sceneggiatori, registi, musicisti);

i) da un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

l) da un rappresentante di Cinecittà;

m) da un rappresentante dell'Istituto L. U. C. E.:

n) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;

o) da un rappresentante della Commissione nazionale per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche.

I rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), g), i), n), e i rappresentanti dei giornalisti cinematografici e degli autori professionisti, di cui alla lettera h) sono designati dalle rispettive Organizzazioni di categoria per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato allo spettacolo, le funzioni di presidente della Commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre Amministrazioni ed esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia e delle industrie ausiliarie.

Un funzionario della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a consigliere di 2<sup>a</sup> classe della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), n), o), durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato con le stesse modalità, un membro supplente.

I membri della Commissione consultiva, al fine di poter espletare il loro mandato, sono muniti di particolare documento rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo che permette loro il libero accesso in tutte le sale cinematografiche.

### ART. 3.

Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia per la gioventù la Commissione consultiva per la cinematografia è integrata:

1<sup>o</sup>) da un direttore didattico, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

2°) da un capo di istituto di istruzione media, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

3°) da un docente universitario di pedagogia o di psicologia, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

4°) da un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia scelto tra i giudici del tribunale dei minorenni;

5°) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche riservate alla gioventù;

6°) da un rappresentante dell'Associazione nazionale autori cinematografici, scelto tra gli autori che abbiano ideato, sceneggiato o diretto uno o più film prodotti per la gioventù.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 penultimo comma.

#### ART. 4.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo si avvale dell'assistenza della Commissione consultiva nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1 della presente legge.

La Commissione consultiva può essere convocata ad iniziativa del Ministro del turismo e dello spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre membri della stessa Commissione.

#### ART. 5.

Sono istituiti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo tre Comitati, uno per i film a lungometraggio, uno per i film a cortometraggio e uno per i film di attualità, ciascuno composto di cinque esperti nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Per ogni componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Ciascun Comitato elegge, tra i suoi componenti, il proprio presidente.

I componenti effettivi e supplenti dei Comitati durano in carica un anno e non possono essere confermati.

Un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

ART. 6.

Contro i provvedimenti adottati su parere dei Comitati di esperti, è ammesso ricorso ad una Commissione tecnica, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, e composta:

a) dal Sottosegretario di Stato per lo spettacolo, presidente;

b) dal direttore generale dello spettacolo;

c) da tre esperti in materia cinematografica scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, sentita la Commissione consultiva;

d) da un rappresentante del Ministro del tesoro;

e) da un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo, che esercita anche le funzioni di segretario.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, la Commissione è presieduta dal direttore generale dello spettacolo.

Per ogni membro di cui alle categorie c), d), e) è nominato un supplente.

I membri di cui alla lettera c) durano in carica un anno e non possono essere confermati.

La Commissione delibera con l'intervento di almeno cinque componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 7.

Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono preventivamente denunciare al Ministero del turismo e dello spettacolo l'inizio di lavorazione del film a lungo e corto metraggio e presentare, nel contempo, il soggetto del film, il piano finanziario ed il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con le relative mansioni nonché ogni altro elemento necessario per l'accertamento della nazionalità del film ai sensi dei successivi articoli 9 e 10.

Ai fini dell'ammissione al beneficio del fondo speciale per il credito cinematografico, di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, il produttore dovrà dare dimostrazione, mediante adeguate garanzie, di possedere i mezzi finanziari in misura sufficiente al completamento del film.

Per i film di attualità la denuncia può essere presentata anche dopo l'inizio della lavorazione.

ART. 8.

Le imprese produttrici straniere, per poter realizzare in Italia film o scene di film, debbono presentare preventivamente al Ministero del turismo e dello spettacolo, il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire inoltre ogni elemento che sarà richiesto.

ART. 9.

È considerato nazionale agli effetti della presente legge il film che rispetti i valori morali della nazione, di cui chiede la « nazionalità », e che, prodotto in versione originale italiana o più versioni, delle quali una italiana, sia stato girato prevalentemente in Italia da imprese appartenenti a cittadini italiani, e se trattasi di società, quando queste abbiano sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività, sempre che concorrano i seguenti requisiti:

a) che il soggetto sia di autore italiano o sia stato ridotto o adattato per la lavorazione in Italia da autore o autori italiani;

b) che gli sceneggiatori siano italiani;

c) che gli altri elementi tecnico-artistici qualificati (regista, aiuto regista, operatore, fonico, montatore, scenografo, direttore di produzione, musicista, costumista, direttore della fotografia, tecnico del colore, fotografo di scena, truccatore, attore, in essi compresi due elementi, uno tecnico ed uno artistico, diplomati dal Centro Sperimentale per la cinematografia dal 1950 in poi) siano almeno per due terzi italiani;

e) che il restante personale tecnico ed esecutivo ed i ruoli artistici minori impiegati nel film almeno per tre quarti italiani;

f) che le maestranze siano interamente italiane per la parte girata in Italia.

Gli elementi tecnico-artistici stranieri che, nelle aliquote concesse, potranno partecipare alla realizzazione di film nazionali, dovranno essere cittadini di paesi le cui industrie cinematografiche ammettono, in reciprocità, elementi italiani, nella realizzazione di film della loro nazionalità.

Il cortometraggio è considerato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia con personale tecnico ed artistico interamente italiano.

Il lungo o cortometraggio se, per ragioni inerenti all'oggetto trattato, sia stato girato, tutto o in parte, all'estero, è considerato nazionale, purché gli eventuali interni costruiti siano stati girati interamente in Italia, e sussistano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla presente legge, ed abbia ottenuto la preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia.

In via eccezionale può essere riconosciuto nazionale il film cortometraggio, girato sia pure all'estero, coprodotto al 50 per cento con uno dei paesi del M. E. C., di particolare efficacia per la formazione della coscienza europea.

È considerato nazionale il film di attualità di lunghezza non inferiore ai 200 metri di cui più della metà girati in Italia da tecnici italiani. Non può tuttavia essere considerata nazionale l'edizione italiana di giornali di attualità prodotti all'estero, da case cinematografiche estere, anche se contenga avvenimenti girati in Italia nella proporzione prevista per i film nazionali di attualità che porti la stessa marca di produzione di case cinematografiche estere o contrassegno similare.

In via eccezionale può essere riconosciuto nazionale il film di attualità, prodotto da ditta italiana o da ditta di uno dei paesi del M. E. C., di eccezionale efficacia per la formazione della coscienza europea.

La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni su i luoghi di lavorazione, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della copia campione del film.

#### ART. 10.

La dichiarazione di nazionalità italiana può essere rilasciata ai film a lungometraggio girati, in prevalenza o totalmente all'estero, in determinate condizioni previste da accordi internazionali di reciprocità che, in ogni ciclo annuale, trovino effettiva e pratica attuazione.

Per nessun motivo può essere rilasciata la dichiarazione di nazionalità ai film a lungometraggio che sono stati prodotti da imprese italiane in regime di compartecipazione con imprese di paesi che non fanno parte del M. E. C., ad esclusione della Spagna.

Per i film di cui al presente articolo la dichiarazione di nazionalità deve essere richiesta prima dell'inizio della lavorazione.

Perché la dichiarazione di nazionalità possa essere rilasciata ai film di coproduzione occorre:

a) che il film gemellare prodotto dal paese coproduttore non offenda i valori morali della religione cattolica e della patria italiana;

b) che l'inizio di lavorazione del film coprodotto dalla ditta italiana abbia luogo non oltre tre mesi dopo l'inizio di lavorazione del film gemellare coprodotto.

ART. 11.

Per l'ammissione alle provvidenze previste nella presente legge, il film nazionale a lungo e corto metraggio, non a carattere documentario o di attualità, deve essere girato con la ripresa sonora diretta e per la parte prevista nella sceneggiatura per riprese in interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa muniti di adeguata attrezzatura tecnica.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, nei casi di comprovate esigenze tecniche, potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma.

Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico appositamente girato dopo la denuncia di inizio di lavorazione del film stesso; potrà tuttavia essere utilizzato il materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia superiore all'otto per cento della lunghezza complessiva del film.

Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive del film nazionale devono essere effettuate in Italia in stabilimenti italiani di sviluppo e stampa. Potranno essere consentite deroghe dal Ministero del turismo e dello spettacolo, ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura.

ART. 12.

Il film nazionale a lungo e a corto metraggio escluso dalla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 25 della presente legge è parimenti escluso dalle provvidenze stabilite negli articoli 19, 20, 21 e 22.

ART. 13.

Le provvidenze previste nella presente legge non spettano ai film che, in tutto o in parte, abbiano finalità pubblicitarie.

## ART. 14.

La presentazione al Ministero del turismo e dello spettacolo dei film nazionali, ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, vale anche come domanda di ammissione alle provvidenze governative previste dalla presente legge. Del provvedimento adottato è fatta menzione sul nulla osta di proiezione in pubblico.

Il produttore del film nazionale, ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge, dovrà produrre una dichiarazione dalla quale risulti analiticamente il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del film.

## ART. 15.

Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, il produttore deve esibire la documentazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dall'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, e dimostrare di avere osservato le norme sul collocamento.

## ART. 16.

A favore del produttore del film nazionale di lunghezza superiore ai 2.000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati che sia stato presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° luglio 1959, è concesso un contributo pari al 10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Qualora nello stesso spettacolo vengano proiettati due film nazionali lungometraggi ammessi al contributo, questo si ripartisce in parti uguali tra i produttori dei film stessi; ove il film nazionale lungometraggio venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro lungometraggio nazionale escluso dal beneficio od a film lungometraggio non nazionale, il contributo è ridotto alla metà.

Il film nazionale a carattere documentario di lunghezza superiore ai 2.000 metri è ammesso alla programmazione obbligatoria ed ai contributi di cui al presente articolo, purché sussistano i requisiti di cui agli articoli precedenti.

L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo è deter-

minato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

Ai produttori di film nazionali sono concessi acconti sui contributi ad essi spettanti. Tali acconti sono conteggiati su segnalazioni provvisorie e trimestrali degli incassi, effettuati dalla Società italiana autori ed editori e limitati ad un massimo dei quattro quinti del premio trimestrale che spetterebbe in base alle segnalazioni provvisorie stesse.

Gli acconti sono proporzionalmente ripartiti fra tutte le ditte produttrici che ne avranno fatto richiesta almeno quindici giorni prima della scadenza del trimestre al quale gli acconti stessi si riferiscono. Un elenco specificante come tale ripartizione sia avvenuta sarà comunicato alle ditte interessate che ne facciano formale richiesta.

Per il pagamento di tali acconti è autorizzata l'emissione sull'apposito capitolo di ordini di accreditamento a favore del cassiere del Ministero del turismo e dello spettacolo (Direzione generale dello spettacolo) per importi singoli non superiori a lire 500 milioni. Alla regolarizzazione degli acconti sarà provveduto successivamente all'atto della liquidazione definitiva di ciascun contributo da effettuarsi con mandati diretti.

#### ART. 17.

Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli esercenti delle sale cinematografiche che proiettano, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai 2.000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria dalla presente o dalle precedenti leggi, è concesso un abbuono del 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Gli abbuoni contemplati nel presente articolo e nell'articolo 19 della presente legge sono corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

#### ART. 18.

Potranno essere dichiarati adatti per la gioventù soltanto i film a contenuto morale, culturale o ricreativo, i quali siano adeguati alla mentalità dei minori degli anni sedici e rispondano alle sane esigenze della loro vita individuale e sociale.

Saranno dichiarati prodotti per la gioventù quei film adatti per i minori degli anni 16 che siano ad essi specificatamente destinati, purché siano di lunghezza non inferiore ai 1.200 metri e non superiori ai 2.000 metri.

La qualifica dei film « prodotto per la gioventù » e di film « adatto per la gioventù » deve risultare dal nulla osta di proiezione rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

## ART. 19.

I film nazionali lungometraggi dichiarati « prodotti per la gioventù », anche se di lunghezza inferiore ai 2.000 metri ma non a 1.200 possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria ed alle altre provvidenze entro i limiti di tempo e alle condizioni di cui agli articoli della presente legge.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, i film dichiarati « prodotti per la gioventù » potranno beneficiare di un premio da prelevarsi su un fondo di 100 milioni da ripartirsi fra i beneficiari in parti uguali, ma, comunque, in misura non superiore ai 20 milioni per ciascun film, e da assegnarsi, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

I film nazionali lungometraggi dichiarati « adatti per la gioventù » anche se di lunghezza inferiore ai 2.000 metri ma non ai 1.200 metri, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria ed alle altre provvidenze di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge.

All' esercente che proietta soltanto un film nazionale lungometraggio dichiarato prodotto e adatto per la gioventù e ammesso alla programmazione obbligatoria, oltre ai normali complementi di programma che siano adatti per la gioventù, l'abbuono di cui all'articolo 17 della presente legge è elevato, rispettivamente, al 30 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge per i film dichiarati adatti per la gioventù ed al 40 per cento per i film dichiarati prodotti per la gioventù.

## ART. 20.

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2.000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati.

Si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno

ed abbia i caratteri dell'informazione e della cronaca cinematografica ed una regolare periodicità di uscita almeno settimanale.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre il film lungometraggio, anche un solo film nazionale cortometraggio e un solo film nazionale di attualità, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 28, è concesso un abbuono pari al 4 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

La corresponsione dell'abbuono di cui al terzo comma del presente articolo è estesa a tutti i giorni dell'anno in cui vengono proiettati film nazionali cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria.

La corresponsione dell'abbuono di cui al terzo comma del presente articolo viene concessa anche agli esercenti che proiettino i documentari coprodotti con uno dei paesi del M. E. C. e che hanno ottenuto i premi a norma dell'articolo 23 della presente legge.

I cortometraggi nazionali e non nazionali non possono essere programmati che una sola volta in ciascuna sala cinematografica.

L'esercente di sale cinematografiche ad attività continuativa, con programmazione media di un film lungometraggio a settimana, è tenuto — a pena di decadenza dal beneficio dell'abbuono — a sostituire il cortometraggio ogni qualvolta venga mutata la programmazione del film lungometraggio. Per gli altri esercenti che applicano nei propri cinema una tenitura media inferiore a quella settimanale la sostituzione del cortometraggio deve essere effettuata almeno ogni settimana.

Qualora lo spettacolo sia composto esclusivamente di film cortometraggi ovvero di cortometraggi ed attualità l'abbuono per i cortometraggi è elevata al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge, purché i due terzi dei cortometraggi proiettati siano nazionali ed ammessi alla programmazione obbligatoria.

Gli abbuoni di cui ai precedenti comma saranno corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali complessivamente introitati negli spettacoli di ciascun giorno, e non potranno in nessun caso formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

Le successive programmazioni del film nazionale cortometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria devono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, su di un apposito libretto di circolazione allegato al nulla osta di proiezione in pubblico del film cortometraggio stesso.

A favore del produttore del film nazionale di attualità, presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° luglio 1959 e ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari all'1,10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Qualora il film nazionale di attualità risulti di lunghezza superiore ai 2.000 metri, il produttore potrà essere ammesso, ai sensi dell'articolo 16, e sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, al contributo previsto per i film nazionali lungometraggi per un periodo di cinque mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso.

I film nazionali cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

È nullo qualunque patto con il quale si conviene di corrispondere e di accettare somme, ristorni, contributi o premi di qualunque genere, fatte eccezioni per i canoni di noleggio, al fine di ottenere o di concedere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali cortometraggi o di attualità ammessi al beneficio dei contributi statali dalla presente legge.

L'accertata esistenza di uno dei patti indicati nel comma precedente comporterà a carico del produttore del cortometraggio o dell'attualità la decadenza dal contributo statale, a carico del distributore la revoca del nulla osta del film, ed a carico dell'esercente del cinema la sanzione della chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Le sanzioni di cui al comma precedente sono comminate dalla Commissione di cui all'articolo 27.

#### ART. 21.

Se in uno stesso spettacolo sono programmati, con il film lungometraggio, più film nazionali di attualità, l'introito lordo dello spettacolo, ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 16, viene suddiviso in parti uguali fra le attualità programmate.

#### ART. 22.

Le provvidenze stabilite dalla presente legge si applicano anche quando la programmazione del film nazionale a lungo metraggio

a corto metraggio o di attualità, viene effettuata con pellicola a formato ridotto.

Ove il film nazionale a lungo metraggio, a cortometraggio o di attualità sia stato ripreso direttamente a formato ridotto, i ristorni e i metraggi minimi previsti dalla presente legge si intendono proporzionalmente diminuiti.

Per le modalità di pagamento dei contributi di cui al presente e ai precedenti articoli 16, 17 e 20, valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237.

ART. 23.

Al termine di ogni esercizio finanziario una speciale Commissione, nominata annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e composta:

1°) da un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, scelto tra i giudici del tribunale, presidente;

2°) da due critici cinematografici;

3°) da un rappresentante dei tecnici cinematografici;

4°) da un membro della Commissione per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche;

5°) da un autore di documentari;

6°) da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo (Direzione generale dello spettacolo) con qualifica non inferiore a direttore di divisione che esercita anche le funzioni di segretario della Commissione stessa,

sceglierà tra i film nazionali cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria 250 cortometraggi a cui è concesso un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di tre anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Il contributo statale non potrà comunque superare le cifre massime di lire 4.500.000 per il cortometraggio a colori e di lire 2.500.000 per il cortometraggio in bianco e nero.

Ai produttori potranno essere concessi acconti sui contributi ad essi spettanti secondo le modalità prescritte dall'articolo 16 della presente legge.

La stessa Commissione assegnerà n. 180 premi da lire 3.000.000 per i cortometraggi a colori e n. 70 premi da lire 2.500.000 per i cortometraggi in bianco e nero.

Qualora non siano assegnati in tutto o in parte i premi stabiliti per i cortometraggi

in bianco e nero è in facoltà della Commissione per i cortometraggi di devolvere la somma residuale alla assegnazione di ulteriori premi di lire 3.000.000 ai cortometraggi a colori.

La stessa Commissione, nel novero dei 250 cortometraggi selezionati e a non oltre 20, potrà concedere a cortometraggi, coprodotti al 50 per cento con uno dei paesi del M. E. C., tutti i premi e le provvidenze previste dalla presente legge.

I contributi e i premi verranno assegnati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Sono esclusi dal concorso dei premi e dal contributo i cortometraggi realizzati con contributi finanziari specificatamente corrisposti dallo Stato o da Enti di diritto pubblico.

I componenti della Commissione non debbono aver collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione dei film cortometraggi concorrenti ai contributi e premi.

Chi ha fatto parte della Commissione non può far parte della stessa nei due anni successivi.

I membri della Commissione consultiva e dei comitati di esperti per i lungometraggi e cortometraggi, non possono far parte della Commissione di cui al presente articolo.

Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della Società italiana autori ed editori che il cortometraggio abbia avuto una prima proiezione in pubblico.

#### ART. 24.

Limitatamente ai film nazionali cortometraggi previsti dall'articolo 38 della legge 31 luglio 1956, n. 897, per i quali il provvedimento definitivo di ammissione ai contributi sia stato comunicato posteriormente al 31 dicembre 1955, il triennio di cui all'articolo 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, si computa dalla data di tale comunicazione e fino al 31 dicembre 1958; l'ulteriore periodo necessario per il completamento del triennio stesso decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In ogni caso restano ferme le cifre massime stabilite nel terzo comma dell'articolo 38 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

#### ART. 25.

Per un periodo di sei anni gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno, un minimo di 15 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri di

film di lunghezza superiore ai 2.000 metri, riconosciuti nazionali e ammessi alla programmazione obbligatoria.

Detto periodo deve comprendere, per i locali ad attività continua, due domeniche.

Per i locali ad attività saltuarie, gli obblighi di programmazione del film nazionale, di cui al comma precedenti, sono proporzionalmente ridotti.

I giorni di proiezione effettivamente destinati ai film nazionali lungometraggi nei trimestri settembre-novembre, dicembre-febbraio e marzo-maggio di ciascuna stagione cinematografica, in eccedenza sulla quota minima fissata dalla legge, possono essere detratti dal numero minimo dei giorni richiesti per i trimestri successivi della stessa stagione cinematografica.

Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 180 giorni all'anno, film nazionali corto metraggi, e per 180 giorni alterni all'anno film nazionali di attualità. Per i locali ad attività saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma non si applica nei giorni in cui la proiezione del film lungometraggio è preceduta e seguita da uno spettacolo di prosa e di varietà.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali lungometraggi, cortometraggi e di attualità, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

Nei locali ad ingresso continuativo qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del film a lungo metraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film cortometraggio o quella del film di attualità dopo la proiezione del film lungometraggio nell'ultimo spettacolo.

Gli esercenti sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale Autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispettiva nazionalità.

Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

Nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'ottavo comma del presente articolo,

è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni.

La sanzione è applicata dalla Commissione di cui all'articolo 27.

ART. 26.

Per l'infrazione agli obblighi di cui all'articolo precedente la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 27 assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite dalla produzione dei film nazionali. Trascorso inutilmente detto termine, è disposta la chiusura dell'esercizio, per un periodo da uno a 15 giorni, salvo l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra.

ART. 27.

La sanzione di cui all'articolo precedente è applicata in sede amministrativa da una Commissione istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, composta di:

- a) un magistrato dell'Ordine giudiziario o amministrativo, presidente;
- b) un rappresentante dei produttori di film;
- c) un rappresentante dei lavoratori del cinema;
- d) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche.

Detti rappresentanti saranno prescelti di volta in volta dal Ministro del turismo e dello spettacolo da un elenco di nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, per tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in numero di venti per ogni categoria.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Direzione generale dello spettacolo della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

ART. 28.

I film nazionali lungometraggio, cortometraggio o di attualità, rispondenti alle prescrizioni della presente e delle precedenti leggi, sono ammessi, sentito il parere dei comitati di esperti, alla programmazione obbligatoria, salvo che non siano forniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica.

Contro i provvedimenti di esclusione dalla programmazione obbligatoria è ammesso ricorso alla Commissione tecnica nel termine

perentorio di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento agli interessati. La decisione della Commissione ha carattere definitivo.

ART. 29.

L'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento degli immobili da destinare a sale cinematografiche, come la concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui si intenda adibire comunque un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

Nessun lavoro relativo alla costruzione, trasformazione o adattamento di locali da destinare a sale per proiezioni cinematografiche ed allo ampliamento di sale cinematografiche già in attività potrà essere iniziato prima che sia rilasciato il preventivo nulla osta dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

I contravventori alla disposizione del precedente comma sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori.

Nelle autorizzazioni di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, come nella concessione di nuove licenze, non si tiene conto di un rapporto fra popolazione e numero di posti delle sale cinematografiche.

ART. 30.

L'energia elettrica consumata nell'arco voltaico e con altri sistemi per le macchine di proiezioni dei film nelle sale cinematografiche, è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale,

ART. 31.

I locali di pubblico spettacolo non possono essere adibiti a spettacoli misti, senza il preventivo nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Per i spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali o di arte varia.

Per le infrazioni alle norme di cui al presente articolo, l'Autorità locale di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni.

ART. 32.

Ogni due anni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale ai fini di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ed apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per la esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre al Ministero del turismo e dello spettacolo la revoca del nulla osta.

ART. 33.

Il nulla osta per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciato soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

ART. 34.

I nulla osta di cui agli articoli 29, 31 e 33, sono rilasciati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il parere di una Commissione composta:

1°) dal direttore generale dello spettacolo, presidente;

2°) da un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al IV della direzione generale dello spettacolo;

3°) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

4°) da un rappresentante dei produttori di film;

5°) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

6°) da un rappresentante dei lavoratori del cinema;

7°) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettano esclusivamente film a formato ridotto;

8°) da cinque tecnici designati uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno, dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalla Organizzazione sindacale degli ingegneri ed uno dalla Organizzazione sindacale degli architetti.

I membri di cui al n. 8°) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale dello spettacolo, la

Commissione è presieduta dal funzionario di cui al n. 2°).

I membri indicati nei numeri 3°), 4°), 5°), 6°) e 7°), nonché i tecnici rappresentanti le organizzazioni sindacali degli ingegneri e degli architetti sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e durano in carica un anno.

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione consultiva, sono annualmente determinati i criteri per la concessione dei nulla osta, di cui agli articoli 29 e 31 della presente legge.

ART. 35.

Fino a quando al rappresentante del Governo nella Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 29, 31 e 33, il parere di cui all'articolo 34 è dato da una Commissione composta:

a) dal rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;

b) da un funzionario della carriera direttiva di grado non inferiore a direttore divisione, scelto dal rappresentante del Governo nella Regione.

c) da un rappresentante della Regione;

d) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

e) da un rappresentante dei produttori di film;

f) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) da un rappresentante dei lavoratori del cinema;

h) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettano esclusivamente film a formato ridotto;

i) da tre tecnici designati rispettivamente dal prefetto di Cagliari per i servizi antincendi, dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna e dall'Organizzazione regionale di categoria degli architetti.

I membri di cui alla lettera i) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza e di impedimento del rappresentante del Governo della Regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera b).

I membri indicati nelle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* sono designati dalle rispettive Organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno.

## ART. 36.

I biglietti di ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in unico tipo con contrassegno della Società italiana autori ed editori incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte d'incasso (*borderò*) da redigersi a ricalco, del tipo predisposto e contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato di anno in anno dal Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 2.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza, in particolare i titoli e la casa produttrice del film a lungo metraggio, a corto metraggio e delle attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nelle giornate ed il dettaglio del prezzo unitario.

Il prezzo da corrispondere alla Società italiana autori ed editori per i biglietti d'ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche sarà determinato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro delle finanze.

## ART. 37.

Chiunque contraffà o altera i biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati o fa uso dei medesimi, è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire duemila a lire ventimila.

Chiunque compie sulle distinte d'incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo le sanzioni fiscali.

ART. 38.

Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione dei film restano in vigore fino alla emanazione di nuove norme sulla revisione dei film, e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1961.

ART. 39.

È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Comitato per l'esame delle questioni concernenti la importazione e la esportazione di film, di pellicola non impressionata e di materiali cinematografici, salvo quanto disposto dall'articolo 3 del regio decreto legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 7 aprile 1925, n. 473, per le temporanee importazioni ed esportazioni di film.

Detto Comitato, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e composto:

- a) dal direttore generale dello spettacolo;
- b) dal direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;
- c) dal direttore generale esportazioni-importazioni del Ministero del commercio con l'estero;
- d) dal direttore generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero;
- e) da due membri della Commissione consultiva, dei quali uno scelto tra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno scelto tra i rappresentanti dei lavoratori.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a consigliere di 2<sup>a</sup> classe del Ministero del commercio con l'estero.

ART. 40.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-1960 è istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da devolvere annualmente sentito il parere della Commissione consultiva per la cinematografia:

- a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni ed iniziative, in Italia, ed all'estero, organizzate da Enti pubblici, Comitati ed Associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico, culturale e

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tecnico, nonché a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di contributi annuali a favore di Enti di diritto pubblico, e di Enti cinematografici con partecipazione azionaria dello Stato, che concorrano ad assicurare la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cinematografia nazionale;

c) per lo sviluppo della produzione di film di particolare impegno, ivi compreso un contributo annuo di 300 milioni per la durata di 12 anni, a partire dal corrente esercizio, in favore di Cinecittà;

d) per sovvenzioni a favore di Enti pubblici aventi per scopo la diffusione ed il perfezionamento tecnico ed artistico della cinematografia, mediante ricerche, studi, esperimenti, la formazione di nuovi quadri tecnici ed artistici nonché l'assistenza ai lavoratori del cinema.

In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 20 del regolamento 1° agosto 1927, n. 1616, a favore delle Aziende autonome di soggiorno e cura, sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari al 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno fra le Aziende autonome di soggiorno e cura, sentiti il Ministro per il turismo e la Associazione italiana Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, che tale aziende legalmente rappresenta.

## ART. 41.

Sono soggetti all'imposta fissa di registro gli atti di vendita di film nazionali, gli atti di cessione *pro solvendo* e *pro soluto* e di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende o enti di credito indicati negli articoli 5, 40, lettera a), e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, quando siano in relazione agli atti di cessione o di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi sopra indicati, gli atti di estinzione della cessione o del pegno, nonché quelli relativi alla esecuzione ed alla estinzione delle su indicate operazioni di finanziamento.

ART. 42.

Il beneficio di cui allo articolo 2 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è esteso ai film riconosciuti nazionali ai sensi degli articoli 9 e 10 della presente legge, purché non esclusi dalla programmazione obbligatoria.

ART. 43.

Il produttore del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, entro un anno dalla prima proiezione in pubblico del film stesso, è tenuto a consegnare gratuitamente una copia nuova alla cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale di cinematografia.

Trascorso inutilmente detto termine sarà disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore stesso non avrà ottemperato a tale onere.

L'onere si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film.

Il Centro sperimentale per la cinematografia può avvalersi della copia di sua spettanza per pubbliche programmazioni, limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale.

ART. 44.

Il produttore del film nazionale a lungo e corto metraggio ammesso alle provvidenze della presente legge è tenuto a porre a temporanea disposizione, su richiesta del Ministero del turismo e dello spettacolo, una copia nuova del film stesso per la proiezione in manifestazioni nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali, promosse o debitamente autorizzate dallo stesso.

In caso di inadempienza sarà disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore non avrà ottemperato a tale onere.

ART. 45.

Fino al 31 dicembre 1961 il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai 1.000 metri è subordinato al versamento da parte delle ditte interessate per la durata di 4 anni dell'aliquota del 5 per cento sugli incassi globali di ciascun film, da effettuarsi — tramite la Società Autori Editori — presso la Sezione della Banca Nazionale del lavoro.

Sono esclusi da tale versamento, in regime di reciprocità, i film prodotti dai paesi del M. E. C.

Il nulla osta è rilasciato solo per 150 film a lungometraggio, di cui al massimo 100 di produzione U. S. A., ed ha la durata di 4 anni.

I film prodotti dai paesi del M. E. C. sono esclusi dal contingentamento e possono, in regime di reciprocità, circolare in Italia senza limitazione.

È vietata la riedizione dei film esteri.

ART. 46.

Non saranno ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero quando provengano da paesi che non riconoscono, in reciprocità, all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia.

ART. 47.

I film non nazionali, di lunghezza non inferiore ai 1.200 metri, dichiarati prodotti per la gioventù, qualora posseggano i necessari requisiti artistici e tecnici, sono esentati dall'obbligo del prestito di cui all'articolo 45 della presente legge.

ART. 48.

I produttori di pellicole riconosciute nazionali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1949, n. 379, per le quali il nulla osta di proiezione in pubblico sia stato concesso dopo la entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad ottenere il nulla osta di proiezione in pubblico di un film non nazionale parlato in lingua italiana per ogni film nazionale prodotto con l'esonero dal versamento delle somme di cui all'articolo 45. Tale diritto è trasferibile.

L'utilizzazione del nulla osta con l'esonero di cui al comma precedente è subordinata all'espresso parere della Commissione consultiva per la cinematografia.

ART. 49.

L'importo di ogni somma versata a norma dell'articolo 45 sarà destinato alla formazione di uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro. La gestione del fondo suddetto sarà tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ma sot-

toposta alla vigilanza, ai controlli ed alle modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504.

Detta somma sarà così destinata:

a) per l'80 % ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e la esportazione di film nazionali:

b) per il 20 % ad operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei comuni che ne risultino sprovvisti, per l'acquisto di macchine e l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezione di film « adatti per la gioventù » e per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria.

Le modalità di gestione del fondo stesso saranno stabilite con provvedimento da emanarsi dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

ART. 50.

Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale sarà del 4 per cento in ragione d'anno e sarà comprensivo di ogni provvigione e spesa.

ART. 51.

Le domande per ottenere i finanziamenti a carico del fondo speciale dovranno essere corredate oltreché dei documenti richiesti dalla Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro, anche da un parere tecnico espresso da uno speciale comitato costituito presso la Commissione consultiva per la cinematografia.

Detto Comitato è composto dai seguenti membri della Commissione consultiva:

a) dal rappresentante dei produttori di film;

b) dal rappresentante dei noleggiatori di film;

c) dal rappresentante dei tecnici;

d) dal rappresentante degli autori;

e) dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo (Direzione generale dello spettacolo).

Il Comitato, che dura in carica due anni, elegge tra i suoi componenti il presidente.

ART. 52.

Il prestito di cui all'articolo 45 sarà rimborsato trascorsi 10 anni dall'effettuato intero versamento con le disponibilità pro-

venienti dal realizzo degli investimenti effettuati con il fondo speciale di cui all'articolo 49.

Il prestito il cui rimborso non è richiesto entro dodici anni dall'effettuato intero versamento si intende prescritto.

ART. 53.

Alla scadenza del termine entro cui deve avvenire il rimborso dei prestiti effettuati nell'ultimo anno di applicazione della presente legge sarà provveduto alla liquidazione del fondo speciale ed alla destinazione delle eventuali eccedenze attive secondo le modalità da stabilirsi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministero del turismo e dello spettacolo Direzione generale dello spettacolo.

ART. 54.

Alle operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro ai sensi della presente legge è esteso il trattamento fiscale previsto nel regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704.

ART. 55.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per la proiezione in pubblico dei film esteri in versione originale con o senza sottotitoli in lingua italiana.

ART. 56.

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, previo il parere della Commissione consultiva per la cinematografia, potranno essere determinate, in difetto di accordi tra le Organizzazioni di categoria interessate, le modalità e le percentuali per noleggio dei film nazionali e di quelli non nazionali autorizzati a circolare nella versione italiana a norma delle disposizioni vigenti.

ART. 57.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1959-60 a carico del capitolo n. 164 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo destinato alla copertura delle spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora in corso di perfezionamenti e, per l'esercizio 1960-61, a carico

del capitolo corrispondente a quello sopraindicato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 58.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

ART. 59.

Nei riguardi dei film nazionali lungometraggi e di attualità presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il nulla osta di proiezione in pubblico, in data anteriore al 30 giugno 1956, continuano ad applicarsi le disposizioni già in vigore sempre che la prima proiezione in pubblico dei film stessi sia stata effettuata entro i termini stabiliti dalla legge 31 luglio 1956, n. 897.

ART. 60.

I film lungometraggi, cortometraggi e di attualità presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico nel periodo dal 1° luglio 1959 alla data di entrata in vigore della presente legge saranno considerati nazionali se riconosciuti in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrati e modificati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Per tali film nazionali si prescinde dalle autorizzazioni preventive previste dalla presente e dalle precedenti leggi.

Gli abbuoni di cui agli articoli 17, 19 e 20 della presente legge verranno corrisposti anche per le proiezioni degli anzidetti film nazionali, nel periodo dal 1° luglio 1959 alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che i film vengano ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge.

ART. 61.

La presente legge avrà vigore sino al 31 dicembre 1961, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata.